



## REQUISITI AGGREGAZIONE CENTRI AGRICOLI - TURISMO

- ?? Possono presentare domanda di aggregazione i titolari di impianti Agrituristici, nell'ambito dei quali si svolge la pratica equestre non agonistica.
- ?? Ai titolari di detti impianti è consentito di rilasciare sia le patenti A che le patenti temporanee, che avranno durata stabilita con delibera del Consiglio Federale.
- ?? E' fatto obbligo a detti enti aggregati rilasciare le patenti A previo deposito del certificato medico di idoneità alla pratica ludica e non sportiva agonistica e previa comunicazione preventiva al Comitato Regionale F.I.S.E. competente territorialmente. Per le patenti promozionali e temporanee, non trattandosi di attività sportiva sarà possibile il rilascio senza deposito di certificato medico di idoneità, ma di semplice dichiarazione scritta attestante il possesso del certificato di sana e robusta costituzione in caso di minore da parte di chi esercita la potestà parentale.
- ?? Al fine di conseguire la detta aggregazione dovrà essere prodotta, al Comitato regionale competente per territorio la seguente documentazione:
  - a) documento comprovante la disponibilità giuridica anche non esclusiva degli impianti valido per l'anno in corso;
  - b) elenco dei responsabili della struttura che comunque devono risultare tesserati, a qualsiasi titolo, della F.I.S.E.;
  - c) planimetria o documentazione fotografica degli impianti;
  - d) relazione sugli impianti, mezzi ed attrezzature finalizzata all'attività agrituristica;
  - e) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della quota di aggregazione della struttura, per l'importo deliberato di anno in anno dal Consiglio Federale della F.I.S.E.;
  - f) iscrizione negli elenchi regionali dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 "disciplina dell'agriturismo".